

UOC Risorse Umane

**Il dirigente della UOC Risorse Umane
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 664 del 22/07/2020

OGGETTO: Liquidazione della somma di € 13.148,15 all'ex Dirigente Medico G.C. relativamente alle spese legali e peritali nel giudizio rgn C.M.T..

Esercizi/o 2020 Centri/o di costo 2001000

- **Importo presente Atto: € 0,00**

- **Importo esercizio corrente: € .**

Budget

- **Assegnato: € .**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: .

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Risorse Umane Proposta n° DT-639-2020

L'estensore

Graziano Fronteddu

Il Responsabile del Procedimento

Eleonora Allocca

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

La presente determinazione si compone di n° 3 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

- VISTO** il Decreto legislativo 30/12/1992 n° 502 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23/10/1992 n° 421;
- l’atto aziendale adottato con deliberazione del 06 giugno 2019, n. 489;
- VISTA** la nota prot. I.F.O. 967 del 22/01/2020 con la quale si è disposto in via temporanea, per ragioni di natura organizzativa, di trasferire le attività relative alla gestione del Contenzioso a al Governo dei contratti assicurativi, alla U.O.C. Risorse Umane;
- PREMESSO** che in data 08/06/2015 gli eredi della sig.ra C.M.T., presentavano denuncia querela presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno nei confronti dell’ex Dirigente medico dell’ente, C.G., teso ad ottenere il risarcimento dei presunti danni per responsabilità medica a seguito di interventi chirurgici effettuati dalla Sig.ra C.M.T. presso questi Istituti nell’anno 2010;
- che in data 20.05.2016 il dirigente in questione chiedeva l’attivazione della polizza assicurativa “spese legali e peritali” dell’Ente al fine del rimborso delle spese relative al giudizio rgn 26133/2016 di cui trattasi, nominando quale difensore di fiducia l’Avv. Giovine Ambra;
- che questa Unità Operativa trasmetteva la richiesta alla Compagnia di Assicurazioni per il tramite della General Broker Service, Società di brokeraggio di questi Istituti che, successivamente, ne comunicava l’accettazione nella fattispecie della manleva assicurativa;
- CONSIDERATO** che il procedimento si è concluso con ordinanza di archiviazione del 2.07.2019;
- DATO ATTO** che il Dirigente Medico C.G provvedeva a pagare in favore dell’Avv. Giovine la ft. 29 del 25/06/2020 per un importo di € 13.148,15 relativa al saldo delle competenze ed onorari in ordine all’attività svolta nella causa in questione;
- VISTA** la ft.29/2020 di € 13.148,15;
- VISTA** la bolletta d’incasso n° 3622 del 06/07/2020, che si allega alla presente, con la quale la Compagnia di Assicurazioni Generali Ina Assitalia, secondo le condizioni contrattuali della polizza “spese legali e peritali”, ha corrisposto ad IFO la somma di € 13.148,15;

- RITENUTO** pertanto, necessario rimborsare all'ex Dirigente Medico le spese legali anticipate pari a euro 13.148,15;
- ATTESTATO** che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15.
- ATTESTATO** altresì che il presente provvedimento è predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- di rimborsare all'ex Dirigente Medico C.G. di questi Istituti, la somma di euro 13.148,15 a seguito di quanto corrisposto all'Ente, in qualità di contraente della polizza "spese legali e peritali", dalla Compagnia di Assicurazioni Generali Ina Assitalia, in ordine alle spese legali sostenute dal suindicato Dirigente nel giudizio rgn 26133/2016, intentato dagli eredi della sig.ra C.M.T dinanzi al Tribunale Penale di Roma;
 - di provvedere, una volta adottato il provvedimento, all'invio alla U.O.C. Risorse Economiche le coordinate bancarie del predetto ex Dirigente medico C.G.
- La U.O.C. Risorse Economiche curerà l'esecuzione della presente determinazione.

La UOC Risorse Umane curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Risorse Umane

Sonia Evangelisti

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

GIOVENE AMBRA

VIA VITTORIA COLONNA 40, 00193 Roma (RM)
 Telefono 0668806540 Fax 066879358
 Email amministrazione@studiogiovene.it
 PEC avv.ambra.giovene@pec.studiogiovene.it
 C.F. GVNMBR57B51H501A P.IVA 09401420584

Spettabile
C. G.

V

C.F. CRSGNN67B26H501C

DESCRIZIONE	IMPORTO	IVA	TOTALE
Onorari e spese relativi in relazione all'attività svolta dal 20 giugno 2016 al 2 luglio 2019 in seguito al mandato conferito in data 20 giugno 2016 dal dott. G. C., nato a Roma, il, in relazione al procedimento penale n. 26491/16 R.G.n.r., presso il Tribunale di Roma, definito con ordinanza di archiviazione in data 2 luglio 2019	8.964,00 €	22%	8.964,00 €
Rimborso spese forfetarie 15 % (art.2 D.M. 37/2018)	1.344,60 €	22%	1.344,60 €
Spese anticipate (escluse IVA art.15 D.P.R. 633/72)	68,60 €	Art. 15 DPR 633/72	68,60 €

Copia analogica (PDF) della fattura elettronica. L'originale della fattura elettronica è disponibile nell'area riservata del sito web Fatture e Corrispettivi dell'Agenzia delle entrate.

Aliquota	Imponibile	Cassa	Imposta	Escl. Art.15	Totale		
22%	10.308,60 €	412,34 €	2.358,61 €		13.079,55 €	Imponibile	10.308,60 €
Art. 15 DPR 633/72				68,60 €	68,60 €	Cassa Previdenza 4%	412,34 €
	10.308,60 €	412,34 €	2.358,61 €	68,60 €	13.148,15 €	Imposta	2.358,61 €
						Escluso Art. 15	68,60 €
						Totale	13.148,15 €

Termini di pagamento
Banca mittente

Banca: BANCA POPOLARE SANT'ANGELO S.C.R.L.
 IBAN: IT49S0577203201CC0930032450

Scadenze:

13.148,15 € il 25/06/2020 - Bonifico

Dettaglio provvisorio 0003622

Tipo provvisorio	Entrata	Numero riferimento ente	0
Conto Corrente	0000100	Tipo conto	Ordinario
Descr. stipendi/delegazioni		Codice operazione	51
Data caricamento	06/07/2020	Forma di Pagamento	INCASSO/PAGAMENTO
Tipo imputazione	1 FRUTTIFERE	Conto Banca Italia	0000000
Importo Provvisorio	13.148,15 EUR	Valuta Ente	06/07/2020
Importo cliente	13.148,15 EUR	Valuta Cliente	-
Bollo	50 BOLLO ESENTE	Importo bollo	0,00 EUR
Spese	50 SPESE ESENTE	Importo spese	0,00 EUR
Commissioni	50 COMMISSIONI ESENTE	Importo commissioni	0,00 EUR
Causale	0 DMALOBSA-IR6-2016-000630019,PO L:766100353IFO ISTITUTI FISIOT ERAPICI OSPITALI 2020070200508	Tipo Codice	
Codice cliente		Lingua	
Anagrafica	Generali Italia S.p.A.		
Cod. Fiscale/P.IVA			
Indirizzo	0 ()		
Coordinate IBAN	0 0		
Imp. da regolarizzare	13.148,15 EUR	Data regolarizzazione	-
Bolletta Num.	3622		
Data incasso	06/07/2020		
Distinta	0		



Le inviamo il presente atto di quietanza che avrà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento della somma indicata sullo stesso, segnalandoLe che provvederemo al pagamento, secondo le modalità sotto indicate, una volta che l'atto stesso sarà debitamente sottoscritto e restituito a: Generali Italia S.p.A. (Via Leonida Bissolati n° 23 - 00187 Roma).

“SPESE LEGALI E PERITALI” -- ATTO DI QUIETANZA

...sottoscritt IFO IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI

dichiara.... di ricevere dalla Soc. **GENERALI ITALIA S.p.A.**, in esecuzione del contratto 332/15718 ed in dipendenza del sinistro 2016/630019, l'importo di **€ 13.148,15** (euro tredicimilacentoquarantotto/15)

....sottoscritt..... dichiara..... inoltre di accettare tale somma in transazione e comunque a completo saldo e tacitazione di ogni danno presente e futuro nessuno escluso ed eccettuato e, comunque, di tutto quanto potesse competere in relazione al sinistro in oggetto e ne rilascia..... la presente ampia e liberatoria quietanza, non avendo più nulla a pretendere da chicchessia, rinunciando ad ogni eventuale azione sia civile che penale. **La presente quietanza acquisterà valore liberatorio solo successivamente all'avvenuto pagamento delle somme indicate. L'atto va datato al momento della sottoscrizione.**

TIPO PAGAMENTO: Acconto Totale Saldo **X**

Note: spese legali Studio Legale ° 29/2020 – per posizione Dott. - a saldo -
Giove procedimento penale ecc.
Atto redatto in il G.N.R. Firma per accettazione

Cod. Ag. di Competenza IR6 Es. Rubricazione 2016. N di D/15718

Contraente/Assicurato IFO IST. FISIOTERAPICI OSPITALIERI

Spazio riservato al **BENEFICIARIO:** C.F./P.I.

Banca e filiale **UNICREDIT Banca di Roma**

N.c/c..... ABI..... CAB..... CIN.....

IBAN: IT **58 3 02008 05316 000400000886**

Firma **ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI**
AMMINISTRAZIONE
Via Elia Chiavari, 53 - 00144 ROMA
Generali Italia S.p.A.

N. 5347/18 R.G.N.R. + 23341/2018 (già stralcio del procedimento 26491/16)
N. 5421/16 R.G.G.I.P.



TRIBUNALE DI ROMA

UFFICIO 21 DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE E DI IMPUTAZIONE COATTA
(artt. 409, 410 C.P.P.)

La Giudice Dott.ssa Paola Di Nicola,

Letti gli atti del procedimento suesposto, nonché quelli relativi ai procedimenti N. 5347/18 e N. 23341/18, oggetto di stralcio del presente procedimento;

Lette le richieste di archiviazione del P.M

-del 5/2/2018 nei confronti di M E + 15 (R.G.N.R. 5347/18);

-del 25/7/2018 nei confronti di V Eo + 4 per il reato di cui all'art. 589 c.p. (RGNR 23341/18);

letti gli atti di opposizione in data 25/9/2018 e 21/2/2019 alle suddette richieste di archiviazione proposto da C D, C S e C M, quali persone danneggiate da reato in quanto marito e figli di CMS;

sentite le parti all'udienza del 2/7/2019

OSSERVA

Come correttamente ricostruito dal PM la vicenda trae origine dalla denuncia querela presentata, in data 08/06/2015, presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ascoli Piceno, da C deceduta in data 29/05/2015 presso l'ospedale Civile di Ascoli Piceno ove era stata trasportata d'urgenza in data 27/05/2015, per episodio febbrile e tachicardia, dopo essere stata sottoposta a diversi interventi chirurgici, prima

M

presso la casa di cura "Villa Igea" di Ancona e poi presso l'ospedale "Regina Elena" di Roma.

La Procura di Ascoli Piceno disponeva il sequestro di tutte le cartelle cliniche nonché consulenza tecnica medico legale all'esito della quale risultava che la causa del decesso era riconducibile a comportamenti inidonei tenuti dal personale sanitario che aveva avuto in cura la paziente C presso l'ospedale "Regina Elena" di Roma.

Il fascicolo processuale veniva, pertanto, trasferito presso la Procura di Roma ove veniva disposta **nuova consulenza tecnica medico legale** al fine di accertare quali comportamenti incongrui di quei sanitari fossero stati causalmente rilevanti ai fini del determinismo della morte della paziente CMS.

La consulenza tecnica ha consentito una accurata ricostruzione della vicenda in esame e della posizione giuridica di ciascun indagato.

Sono 4 gli interventi oggetto di accertamenti da parte della Procura della repubblica, infatti, dal citato elaborato è risultato il seguente svolgimento dei fatti:

in data 09.03.2015 la sig.ra CMS veniva sottoposta a un intervento di isteroannessetomia presso l'Ospedale "Regina Elena" di Roma, da parte di C G, in quanto le era stato diagnosticato un adenocarcinoma endometriode in data 09.01.2015.

Nei giorni successivi all'intervento la paziente subiva un progressivo e inesorabile peggioramento delle condizioni cliniche, con ripetuti episodi di vomito e addensamento di aria nell'addome. Tali elementi, emersi durante la fase post-operatoria, costituivano, alla luce delle *leges artis* della scienza medico-chirurgica, sintomi sufficientemente inequivoci dell'esistenza di una perforazione intestinale, che poteva essere stata provocata solo dall'intervento del C, sebbene ancora non in fase conclamata.

Nondimeno, la dottoressa V, che aveva visitato la C l'11/3/2015 non procedeva ad alcun esame urgente per accertare l'esistenza di eventuali patologie in atto nonostante l'evidente e rapido peggioramento dello stato di salute della paziente, la quale contraeva, a cagione del ritardo, una peritonite conclamata.

Solamente il 16.3.2015 a distanza di sette giorni dall'intervento di isteroannessetomia si procedeva a un intervento di riparazione della lesione perforativa.

Il ritardo nell'esecuzione dell'intervento di riparazione aveva imposto un'operazione chirurgica più invasiva di quella che ci sarebbe stata se l'intervento fosse stato effettuato tempestivamente. Invero, le condizioni locali di grave flogosi peritoneale imponevano il confezionamento di un ano iliaco che, in base agli accertamenti successivamente effettuati dal consulente tecnico, avrebbe condotto, di fatto, al decesso della paziente.

LA PRIMA OPERAZIONE DEL 9/3/2015

Come correttamente sostenuto dal Pm è evidente che un eventuale profilo di responsabilità penale per la morte della C può essere ravvisato a carico del C che l'ha operata cagionando la perforazione e i due medici che hanno avuto in cura la paziente nella fase del decorso post-operatorio susseguente al primo intervento di isteroannessetomia ovverosia la V e SR quale chirurgo di guardia tra il 13 e il 15 marzo che non avevano diagnosticato i sintomi della peritonite letale. Era, infatti, in questa fase che dovevano essere effettuati i necessari accertamenti sullo stato di salute della paziente, in modo da poter rilevare e correttamente rimediare alla lesione intestinale.

Ciò conduce a ravvisare dei possibili profili di responsabilità penale per il decesso della Cin capo ai medici facenti parte del reparto di ginecologia che avevano provveduto al primo intervento del 09.03.2015 e al post operatorio dello stesso.

Sul punto sostengono i consulenti tecnici nella relazione tecnica che *«In ultima analisi nel caso di specie deve essere individuata una inadeguatezza nel comportamento dei ginecologi che ebbero ad eseguire l'intervento del 9 marzo 2015: questi ebbero a determinare nel corso della viscerolisi una microperforazione delle anse ileali, complicanza prevista nel corso di interventi come quello eseguito nel caso di specie. Tuttavia, gli stessi ginecologi del reparto di degenza identificarono e trattarono con ritardo la complicanza intervenuta determinando una compromissione delle condizioni generali e locali del soggetto che costrinse i*

chirurghi ad un intervento altamente demolitivo e che necessitava comunque di un successivo intervento di ricanalizzazione».

Pertanto, il ritardo nella rilevazione della perforazione intestinale deve essere ascritto esclusivamente ai medici del reparto di ginecologia e, in particolare, a coloro che hanno avuto in cura la C a partire dalla tarda serata dell'1.03.2015.

In relazione alla correttezza tecnica dell'intervento di riparazione della perforazione, i consulenti tecnici, invece, non hanno ravvisato alcun tipo di imperizia. Essi affermano, infatti, che «*I chirurghi che hanno operato sia in urgenza che in elezione hanno adottato le tecniche corrette della pratica operatoria e la deiscenza dell'anastomosi ileo ileale rientra nel campo delle complicanze che nel caso dei pluri operati sono maggiormente frequenti*».

LA SECONDA OPERAZIONE DEL 16/3/2015

In relazione alla seconda operazione avvenuta il 16/3/2015, una settimana dopo la prima, il PM, in forza dell'accurata ricostruzione risultante dalla consulenza tecnica ha chiesto l'archiviazione essendosi trattato di un intervento di riparazione della lesione perforativa cagionata dall'operazione del 9/3/2015.

Dalla consulenza menzionata è risultata la correttezza tecnica di detto intervento praticato, peraltro, in urgenza tanto che anche le complicanze erano state ritenute del tutto ordinarie nei casi dei plurioperati come era di certo la vittima, né si ritiene condivisibile l'assunto degli oppositori, derivante dalla consulenza tecnica di parte, secondo cui detto intervento ha costituito comunque concausa della morte della paziente trattandosi di intervento d'urgenza ed inevitabile.

Peraltro, dalla puntuale richiesta di archiviazione, che si condivide, risulta che:

- la Dott.ssa M si era limitata a visitare la C il 9/3/2015 durante il primo intervento chirurgico in cui era stata soltanto seconda operatrice;
- C,C,DE,F,L,P,R e S erano medici in servizio presso la rianimazione e non hanno avuto contatti con la paziente;
- i medici C e T si erano limitati ad una semplice visita della vittima, la prima come chirurgo di guardia e il secondo come infettivologo;

- I medici C, O e G appartenevano ad altro reparto e non avevano mai visitato la paziente;
- I medici V e M non hanno avuto alcun ruolo in nessuno degli interventi chirurgici né nelle rispettive fasi post-operatorie, svolgendo essi attività di ambulatorio e non di reparto;
- Il primario del reparto di ginecologia V E in quanto oltre a risultare di avere usufruito di due giorni di ferie durante il ricovero di C non risulta che fosse stato messo a conoscenza delle condizioni di salute della paziente da parte dei medici che la seguivano e per i quali il PM ha richiesto il rinvio a giudizio. Né d'altra parte il solo ruolo di primario può ritenersi sufficiente ai fini di imputare una responsabilità penale nei termini generici proposti dagli oppositori;
- la Dott.ssa M non si trovava nel reparto in cui era ricoverata la paziente né era di turno anche alla luce di quanto risulta dagli accertamenti dei CT del PM;
- Il Dott. C. aveva eseguito un intervento limitato come chirurgo di guardia in un momento in cui non si erano manifestati i sintomi di perforazione.

LA TERZA OPERAZIONE DEL 12/5/2015

In relazione alla terza operazione chirurgica subita da C M S il 12/5/2015 dagli atti risulta che la stessa è stata eseguita dai medici **PPprimo operatore e D'A M secondo operatore** entrambi specialisti in chirurgia oncologica.

Il PM nella richiesta di archiviazione riguardante M + 15 nel procedimento R.G.N.R. 5347/18 rappresenta che i medici P e D'A non avessero visitato la paziente in nessuna occasione mentre dall'esito della delega d'indagini del 18/5/2016 risulta che i medici indicati avessero operato la paziente il 12/5/2015 con un intervento che lo stesso organo dell'accusa, nella richiesta di archiviazione relativa a V + 4 (R.G.N.R. 23341/18), qualifica come eseguito *"troppo precocemente (prima dei 180 giorni indicati dalle LG internazionali)"* e definisce la decisione dei medici come imprudente ed imperita, tale da determinare la seconda peritonite e il decesso successivo della paziente.

Peraltro, riguardo a questo ultimo intervento manca una adeguata trattazione nella consulenza tecnica del PM in grado di escludere la responsabilità dei due medici coinvolti.

D'altra parte è la stessa consulenza tecnica degli opposenti che condivisibilmente rappresenta detta violazione delle linee guida in materia, cosicchè si ritiene di dover concludere per il supplemento di attività di indagine, attraverso apposito quesito, volto ad accertare se i medici P P e D'A M hanno eseguito "troppo precocemente (prima dei 180 giorni indicati dalle LG internazionali)" ~~del 12/5/2015~~ l'intervento chirurgico del 12/5/2015 ~~del 12/5/2015~~

PQM

Dispone l'archiviazione delle posizioni di:

- 1) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 2) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 3) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 4) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 5) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 6) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 7) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 8) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 9) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 10) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 11) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 12) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 13) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 14) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 15) **C G**
- 16) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 17) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 18) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 19) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 20) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 21) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 22) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 23) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 24) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 25) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 26) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 27) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 28) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 29) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 30) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 31) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 32) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 33) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 34) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 35) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 36) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 37) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 38) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 39) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 40) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 41) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 42) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 43) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 44) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 45) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 46) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 47) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 48) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 49) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 50) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 51) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 52) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 53) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 54) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 55) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 56) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 57) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 58) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 59) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 60) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 61) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 62) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 63) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 64) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 65) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 66) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 67) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 68) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 69) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 70) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 71) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 72) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 73) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 74) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 75) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 76) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 77) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 78) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 79) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 80) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 81) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 82) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 83) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 84) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 85) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 86) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 87) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 88) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 89) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 90) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 91) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 92) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 93) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 94) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 95) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 96) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 97) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 98) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 99) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 100) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Indagati nel procedimento: ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Assistenti di:

- 1) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 2) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 3) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 4) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~
- 5) ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

indagati nel procedimento R.G.N.R. 23341/18

ASSEGNA

al PM per il compimento dell'attività integrativa in relazione alla posizione di P P e D'A M il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza.

Ordina la restituzione degli atti al P.M.

Roma, 2/7/2019

Roma, 2/7/2019

Depositato in Cancelleria
2.7.2019

Roma, 2/7/2019



IL CANCELLIERE
Paola Di Nicola

La Gip

Paola Di Nicola